

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Aprile 2007

Anno IV
N. 4

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Aprile 2007

16 aprile
Lunedì

- Versamento Iva mese di marzo 2007
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di marzo 2007

20 aprile
Venerdì

- Presentazione elenchi Intra mese di marzo 2007

30 aprile
Lunedì

- Presentazione modello MUD
- Consegna della dichiarazione mod. 730 al datore di lavoro o all'ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale.

Sommario

- Pag. 1 Scadenze del mese**
- Pag. 2 Sanzioni: procedura di definizione**
- Pag. 3 Sanzioni: Dichiarazione dei redditi**
- Pag. 4 segue Sanzioni: Dichiarazione dei redditi**
- Pag. 4 Sanzioni: Accertamento**

FISCO PRATICO

magazine

Aprile 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Sanzioni

Sanzioni tributarie Riscossione delle sanzioni

(Art.24, D.Lgs. 472/97)

Definizione agevolata

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il **Mod. F24** per le imposte dirette e per l'Iva, ovvero il **Mod. F23** per le altre imposte indirette.

Pagamento rateale

Quando la persona obbligata al pagamento della sanzione si trova in **condizioni economiche disagiate**, l'ufficio può consentire il pagamento in **rate mensili** fino ad un massimo di **30**.

Il debito può essere estinto in un'unica rata in qualsiasi momento.

In caso **mancato pagamento** anche di una sola rata, il debitore deve **pagare l'intero debito residuo** entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.

Procedure di definizione delle sanzioni

Violazione	Atto dell'Ufficio	Difesa del contribuente
Violazioni formali	Notifica di apposito atto di contestazione	a) definibile entro 60 giorni con il pagamento di 1/4 delle sanzioni indicate b) impugnabile entro 60 giorni c) produzione memorie entro 60 giorni
Violazioni collegate al tributo	Applicazione contestuale all'accertamento	a) definibile entro 60 giorni con il pagamento di 1/4 delle sanzioni indicate b) impugnabile entro 60 giorni
Violazioni dell'obbligo di pagamento (1)	Iscrizione a ruolo	Impugnabile entro 60 giorni

(1) **Liquidazione**: le violazioni conseguenti alla procedura di controllo e liquidazione delle dichiarazioni in base all'art.36-bis e all'art.36-ter non sono definibili con la riduzione di 1/4.

FISCO PRATICO

magazine

Aprile 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

segue **Sanzioni**

Sanzioni: Dichiarazione dei redditi

(D.Lgs.18.12.1997 n. 471)

Violazione	Sanzione	Norma
Omessa presentazione della dichiarazione redditi (1)	Dal 120 % al 240 % delle imposte dovute (2) con un minimo di Euro 258,00 (3) (4)	Art.1, comma 1
Indicazione , ai fini delle singole imposte, di un reddito imponibile inferiore a quello accertato , o comunque, di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante (dichiarazione infedele)	Dal 100 % al 200 % della maggiore imposta o della differenza del credito (4) (5) (6) (7)	Art.1, comma 2
Indicazione in dichiarazione dei redditi di indebite detrazioni d'imposta ovvero di deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte		
Omessa denuncia , nel termine previsto dalla legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni	Da Euro 258,00 a Euro 2.065,00	Art.3 comma 1

(1) **Omessa presentazione:** si ha nei seguenti casi:

- mancata presentazione,
- presentazione con ritardo superiore a 90 giorni,
Parificabili all'omessa dichiarazione sono:
- presentazione della dichiarazione su stampati non conformi ai modelli ministeriali,
- dichiarazione non sottoscritta se non regolarizzata entro 30 gg. dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

(2) **Imposte dovute:** sono costituite dalla differenza tra l'imposta accertata e quella già versata.

(3) **Sanzione:** se non sono dovute imposte è prevista la sanzione da Euro 258,00 a **Euro 1.032,00** che può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alle scritture contabili.

(4) **Redditi esteri:** se le violazioni riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi (Art.1, c.3).

(5) **Maggiore imposta:** per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni (Art.1, c.4).

(6) **Onlus e terzo settore:** qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità previste dalla legge in favore delle Onlus e del terzo settore (DL. 35/2005) siano espresse indebite deduzioni

Segue note a pag. successiva

FISCO PRATICO

magazine

Aprile 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

segue Sanzioni

Segue note da pag. precedente

dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione è maggiorata del 200 %. Se la deduzione risulta non dovuta in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate (Art. 14 DL. 14-3-205 n.35)

- (7) **Studi di settore:** la misura della sanzione minima e massima è elevata del 10 % in caso di:
- omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
 - indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
- La maggiorazione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 % del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

Sanzioni: Accertamento

(D.Lgs.18.12.1997 n. 471)

Violazione	Sanzione	Norma
Omissione, incompletezza o infedeltà di ogni comunicazione prescritta da leggi tributarie o legittimamente richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi	Da Euro 258,00 a Euro 2.065,00	Art.11, comma 1
Mancata restituzione dei questionari o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere		
Inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta		
Compensazione di partite effettuato in violazione alle norme del codice civile	Da Euro 258,00 a Euro 2.065,00	Art.11, comma 2
Mancata evidenziazione nell'apposito prospetto dei ricavi, costi e rimanenze e degli altri elementi necessari alla determinazione del reddito d'impresa, da compilare nel caso in cui tali elementi non risultino dal bilancio o dal rendiconto		